



Protocollo:

**DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
UFFICIO DEI MONOPOLI**

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'11/04/2019 prot. n. 62703, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2020 sono quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo richiamato dall'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Considerato che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio.

Viste le domande di trasferimento di rivendite pervenute all'Agenzia durante il semestre immediatamente precedente e considerato che le segnalazioni, pervenute nello stesso periodo, sulla dichiarata necessità di istituire una nuova rivendita ordinaria, sono state tutte archiviate.

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio

Dr. Ernesto de Feo